

minciata in ordine al pagamento degli interessi, ha affermato il diritto dei sigg. Segni a percepire la maggiore rendita dalla data di pubblicazione della legge 24 febbraio 1953, n. 90, tenuto conto che la domanda di rivalutazione era stata dedotta nel corso del giudizio. Trattandosi di sentenza dichiarativa con effetto ex tunc, la corrispondenza degli interessi nella misura legale (5%) può quindi essere fondatamente pretesa.

La rivalutazione di che trattasi ha formato oggetto di esame da parte del Comitato permanente nella seduta del 28 aprile 1954 allorché, ai fini del bilancio relativo all'esercizio 1953, furono adeguata le riserve della polizza e, correlativamente, furono rivalutati i valori degli immobili ceduti all'Istituto all'atto della costituzione del vitalizio.

Il Direttore generale, vista la suesposta relazione del Servizio legale, sottopone quanto in essa contenuto al Consiglio di amministrazione per le determinazioni di sua competenza.